

La Dichiarazione di Conformità (DICO) ex DM 37/08

Commentario alla DICO elettrica, in bozza

La norma che presiede e regola le attività di installazione e verifica degli impianti, relativamente alla procedura per raggiungere lo scopo della sicurezza elettrica, è fondamentalmente il DM n.37 del 22/01/2008, in base al quale le imprese installatrici devono eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando materiali parimenti costruiti a regola d'arte secondo la normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi (art. 6 del DM 37/08). Dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, al termine dei lavori l'impresa installatrice deve rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. La dichiarazione è sottoscritta dal Titolare dell'impresa installatrice e dal Responsabile Tecnico della stessa Impresa e comprende la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati e il progetto di cui all'art.5 (art. 7 del DM 37/08). La dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, è redatta sul modello ministeriale di cui al DM 37/2008, nel quale il firmatario (nel caso le due figure suddette coincidano nella stessa persona) o i firmatari (nel caso contrario), dichiara/dichiarano che **l'impianto** è stato **realizzato in modo conforme alla regola dell'arte**, secondo quanto previsto dall'art. 6, **tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi cui è destinato l'edificio**, avendo in particolare:

- Rispettato il progetto redatto, ai sensi dell'art. 5, dal *nominare progettista*
.....
- Seguito la normativa tecnica *in genere la CEI 64-8*

- Installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione.
- **Controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.**
- Dichiaro altresì di aver allegato i seguenti "allegati obbligatori":
- Progetto ai sensi degli artt. 5 e 7.
- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati.
- Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Nella realtà pratica in genere tali suddette dichiarazioni sono rilasciate barrando l'apposita casella e, molto spesso tale operazione è rispettata in modo molto "variegato", inficiando già su questo punto lo spirito del Decreto. Il quale peraltro, oltre agli allegati obbligatori, prevede anche allegati facoltativi meglio esemplificati alla nota 8 della legenda. Tra questi esempi viene elencato, esemplificando, *"certificati dei risultati delle verifiche e prove eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio"*. Tale certificato, pur non essendo citato tra gli allegati obbligatori dovrebbe comunque essere prodotto e, se non allegato facoltativamente, almeno essere tenuto a disposizione per esibirlo su richiesta; va precisato che tale documento viene richiesto dalla Norma CEI 64-8 parte 6, che tratta della verifica iniziale, ovvero della verifica che l'installatore è tenuto ad eseguire prima di mettere in funzione e consegnare l'impianto. Giacché l'installatore nella DICO dichiara di aver seguito la Norma tecnica 64-8, implicitamente dichiara di aver seguito anche ed in particolare la parte 6 della norma stessa e dunque, in ottemperanza a questa, anche di aver redatto il rapporto di prova ovvero la registrazione dei risultati dell'esame a vista e delle

prove. In sostanza il rapporto sulle verifiche, pur non essendo richiesto espressamente quale allegato obbligatorio alla DICO, è chiaramente richiesto dalla Norma CEI 64-8 prima della messa in servizio e consegna dell'impianto al Committente. In genere non è dato sapere se tale rapporto sia stato redatto o meno.

In relazione all'art. 8 comma 2 del DM 37/2008 il proprietario dell'impianto ha l'obbligo di effettuare la necessaria manutenzione, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice; anche in questo caso mancano, in genere, i documenti di tale tipo predisposti dall'impresa installatrice .

Dunque una DICO formalmente carente della allegazione obbligatoria e/o anche carente della allegazione di documenti facoltativi ma comunque richiesti, per altro verso, dalla normativa e dalla legislazione tecnica in vigore, non risulterebbe correttamente redatta.

Riguardo poi al progetto allegato si riscontrano non poche problematiche pratiche. La più importante è quella dell'allegazione del progetto, sì, ma non quello esattamente conforme all'impianto risultante in campo. Il più delle volte il progetto allegato alla dichiarazione di conformità (che è documento squisitamente conseguente alla fine dei lavori), è quello che accompagna la pratica edilizia fin dall'inizio del suo iter burocratico (che è documento squisitamente collocabile in tempi antecedenti all'inizio dei lavori), e se, come spesso accade, intervengono varianti edilizie cui non seguano varianti impiantistiche, va da sé che il progetto allegato alla DICO non corrisponde a quello eseguito. Vi è inoltre la questione di chi debba redigere le varianti impiantistiche o, come si dice con espressione

inappropriata il “come eseguito” (meglio sarebbe variante finale), ma ciò non è problema tecnico ma perfettamente contrattuale/commerciale.

Vi è inoltre sul progetto l'altro problema circa la firma sotto o sottosoglia che in effetti è un falso problema essendo chiarissimo nel testo del decreto chi debba “firmarlo” assumendosene così la responsabilità.

Senza la variante finale del progetto, sia esso sopra che sottosoglia risulta praticamente impossibile avere la piena conoscenza della consistenza dell'impianto e delle sue peculiari caratteristiche con le implicazioni che possono seguire in caso di controversie.

=====